

(N. 1822-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DELL' 8 AGOSTO 1951

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1952

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 12 aprile 1951:

- a) Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi;
- b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;
- c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;
- d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
- e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Gli elementi della presente relazione erano già pronti, per la maggior parte, da vari mesi. Considerazioni di politica generale hanno consigliato di rimandarne la discussione a quando si fossero meglio completati; la recente approvazione del Piano per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da parte della Camera dei Rappresentanti francese, della Camera Bassa olandese, nonché del Parlamento della Repubblica federale tedesca hanno fatto sentire invece più vivamente l'opportunità che l'Italia non giungesse ultima al traguardo, ma desse prova tangibile di quello spirito europeo che anima il nostro popolo più forse che qualsiasi altro del continente. Di qui il carattere d'urgenza del presente disegno di legge.

2) I precedenti, gli scopi ed il congegno tecnico dell'accordo sono così chiaramente ed esattamente indicati nella relazione ministeriale, che la Commissione non ritiene opportuno parafrasarli nuovamente. Essa si limita pertanto ad esporre il proprio punto di vista intorno all'aspetto politico del progetto ed alla ripercussione dell'accordo proposto sull'economia del nostro Paese.

In tutto il trattato, e nei numerosi documenti e relazioni che vi sono annessi, non una volta appaiono i termini « federazione », « federativo »; i due vocaboli vengono, si direbbe, studiosamente evitati. Nondimeno, se un valore ha questo accordo, esso consiste appunto nel porre in essere qualcosa che, superando le difficoltà inerenti ad una comunità funzionale fra Stati indipendenti e sovrani, costituisce un primo passo verso un assetto federativo europeo, di cui il nuovo organismo è destinato ad essere uno dei pilastri fondamentali. Ciò che, sul terreno dottrinale, giuridico e legislativo, il Consiglio d'Europa ha per compito di realizzare — e non ha peranco realizzato — trova qui, sul terreno economico, un primo esperimento di pratica applicazione. La grandiosità ed insieme la immediata possibilità di realizzazione di un siffatto proposito, è già di per sé un grande risultato. Nel quadro delle Nazioni Unite e dell'organizzazione mondiale, la Comunità così creata è destinata a funzionare come una articolazione indispensabile. Ciò basta a determinare il nostro consenso, ed a

renderci pazienti e pertinaci di fronte alle prevedibili difficoltà dell'applicazione. Fautori ed avversari del Piano, siamo tutti concordi nel ritenere che il suo fallimento farebbe ritardare la soluzione federativa del problema europeo di molti anni, e forse la comprometterebbe irreparabilmente.

La prima delle accennate difficoltà è data dalla ristrettezza dell'area ove il patto è chiamato ad operare. Mentre infatti, teoricamente, l'accordo rimane aperto a tutte le Nazioni d'Europa che in forza dell'articolo 98 possono domandare di aderirvi, in linea pratica esso non si applica per ora se non agli Stati contraenti, ossia ai territori europei di alcuni Paesi dell'Europa centrale (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia); con esclusione pertanto: *a*) delle democrazie popolari dell'Est, sottoposte all'influenza sovietica; *b*) dell'Inghilterra (con la quale peraltro sono previsti dei negoziati); *c*) degli Stati del Nord, Danimarca, Svezia, Norvegia; *d*) dell'Austria; *e*) degli Stati della penisola iberica, Spagna e Portogallo; *f*) degli Stati del sud, Grecia e Turchia; *g*) di uno Stato del centro, la Svizzera. Il che significa tra l'altro che alla Comunità rimangono estranei alcuni fra i Paesi di maggior produzione delle materie prime considerate, come l'Inghilterra per il carbone e la Svezia per l'acciaio. Ciò diminuisce naturalmente in sensibile misura l'efficacia politica dell'accordo, senza togliergli valore dal punto di vista morale e, diremo così, esemplare.

Una seconda limitazione è intrinseca all'accordo stesso, e dipende dalla struttura di esso. Il congegno previsto si modella, come è naturale, per quanto possibile, sullo schema del Consiglio d'Europa, del quale la comunità stabilita nell'accordo costituisce una integrazione. Anzi, allo scopo di non creare duplicati sempre dannosi e di non moltiplicare le rappresentanze, un protocollo aggiuntivo opportunamente dispone che « i Governi degli Stati membri sono invitati a raccomandare ai loro parlamenti rispettivi che i membri dell'Assemblea che essi sono chiamati a designare vengano scelti di preferenza tra i rappresentanti dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa ».

Avremo dunque, come avviene nel Consiglio d'Europa, una Assemblea — che supponiamo sarà eletta dai singoli parlamenti nazionali —; ma con funzioni non consultive, sibbene in qualche modo legislative. Ed avremo in più un'Alta Autorità, con funzioni di potere esecutivo, la quale sarà assistita da un Comitato consultivo composto (art. 18) dei rappresentanti dei produttori, dei lavoratori e degli utilizzatori e negozianti.

Il che rappresenta un indiscutibile progresso rispetto al Consiglio d'Europa, ove un'Alta Autorità, invocata ripetutamente, e da più parti, non è ancora stata istituita. Senonchè, analogamente a quanto avviene a Strasburgo, anche qui ci si è preoccupati di trovare un organo capace di facilitare in ciascun Paese l'attuazione delle prescrizioni e delle sanzioni dell'Autorità supernazionale. E poichè tale organo non poteva identificarsi coi singoli Governi degli Stati membri, i quali si sarebbero trovati in parecchie occasioni a dover fungere contemporaneamente da giudici, od almeno da esecutori di giudizi, e da parti in causa, così, in analogia con quanto praticato nel Consiglio d'Europa, si è dovuto ricorrere ad un Consiglio speciale dei Ministri rappresentanti gli Stati membri ed aventi per compito (articolo 26) di « armonizzare l'azione dell'Alta Autorità con quella dei Governi responsabili della politica economica generale di ciascun Paese ».

È nata in tal modo in seno alla Comunità, accanto al potere *supernazionale* dell'Alta Autorità e dell'Assemblea, ed a quello di controllo rappresentato dalla Corte di giustizia, una autorità *internazionale*, costituita dal Consiglio dei ministri, creata all'intento di aiutare, ma anche di controbilanciare le prime due. Va notato che questa autorità non avrà diritto di veto. Tuttavia non si può escludere che anche limitato nelle sue attribuzioni, questo Consiglio non possa all'occasione rivelarsi come un elemento in qualche modo paralizzante, in quanto che nessuna fra le principali decisioni degli organi della Comunità potrà diventare esecutiva se non dietro suo conforme avviso.

V'è qui senza dubbio un pericolo, ed una causa di possibili controversie: che peraltro non era possibile evitare, dal momento che si intendeva lasciare piena sovranità ed indipendenza agli Stati membri. È nella logica delle

cose che la formula escogitata abbia sotto questo aspetto carattere transitorio: dovrà pur venire il giorno in cui l'autorità della Comunità si potrà direttamente esercitare in tutto l'ambito della giurisdizione assegnatale, a diretto contatto con gli Stati membri e mediante decisione automaticamente valida in ciascuno di essi, ossia con una reale diminuzione della Sovranità di ciascuno.

Altre difficoltà derivano dalla disparità tra i contraenti.

Tutti i Paesi partecipanti alla Comunità sono produttori di carbone e di acciaio, ma in ben diversa misura rispetto ai bisogni delle proprie industrie; alcuni hanno prevalenti interessi quali esportatori, altri quali importatori e consumatori.

Diverso è il rendimento delle miniere nei singoli Paesi, diverse le condizioni dei lavoratori, eccetera. L'abolizione draconiana delle barriere doganali, delle misure pratiche discriminatrici fra produttori e consumatori doveva necessariamente dar luogo a conflitti di interessi, a situazioni di squilibrio e di disagio. Ad esse si è cercato di ovviare mediante una serie di disposizioni transitorie, e di perequazioni: particolarmente importanti nei riguardi dell'Italia.

3) La parte riservata a quest'ultima nel congegno proposto è congrua e decorosa. Diciotto delegati all'Assemblea, alla pari con la Francia e con la Germania, un rappresentante nell'Alta Autorità, nel Consiglio dei ministri, nella Corte di giustizia ci garantiscono una partecipazione perfettamente conforme ai nostri interessi.

Quanto alla portata economica dell'Accordo basterà dire che esso è diretto a stabilire basi comuni di sviluppo per tutti i Paesi aderenti in un mercato di libera concorrenza sia per le materie prime, sia per i prodotti finiti siderurgici. Esso deve consentire una produzione di acciaio più elevata a costi più bassi, e perciò facilitare a tutti i partecipanti, per quanto possibile, la eguaglianza nel diritto di accesso alle materie prime, eliminando le barriere doganali e quantitative ed i contrasti fra le industrie dei Paesi partecipanti.

Ciò deve assicurare, tra l'altro, al nostro Paese, la garanzia di ottenere in ogni caso i

rifornimenti di minerale di ferro, di rottame e di carbone che ci sono indispensabili. Si obietta dai rappresentanti dell'industria siderurgica che il non aver compreso nel Trattato — come era stato in un primo tempo previsto — l'Algeria, che è per noi la grande produttrice ed esportatrice di minerale di ferro, equivale ad escluderci praticamente dal mercato comune di quel minerale. Tale difficoltà è reale, ed è stata vivamente sentita dai nostri negozianti, i quali hanno fatto il possibile per ottenere l'inclusione dell'Algeria nel *pool*, ma senza riuscirvi.

Proposto il piano dal ministro Schumann, l'Italia si è dunque trovata nel dilemma o di aderirvi cercando di ottenere il massimo di garanzie, o di starsene al di fuori, con evidente pericolo, tagliandosi ancora più le vie di rifornimento alle materie prime.

Ha quindi adottato la prima soluzione, assicurandosi attraverso il piano stesso, ed accordi bilaterali con la Francia, una possibilità di rifornimento a buone condizioni, con vantaggio delle industrie di trasformazione e consumatrici, e ponendo la nostra siderurgia sotto la responsabilità di un organo internazionale che avrà tutto l'interesse ad assicurarle i giusti rifornimenti.

Quanto al rottame, a proposito del quale pure si rimprovera al Piano di non aver stabilito un mercato comune, trattasi di materiale scarso, di cui ogni Paese produttore si è preoccupato, nei periodi critici del dopoguerra, di assicurarsi la disponibilità. Ciò rese impossibile stabilire, come il nostro Governo aveva desiderato e richiesto, la libertà di mercato. Tuttavia, è assicurata al nostro Paese, a prezzo equivalente a quello dei Paesi di esportazione, una quantità di rottame di raccolta calcolato secondo le previsioni di produzione e di consumo, di tutti i Paesi partecipanti; inoltre, per un periodo transitorio, ci è consentita una protezione doganale che ci permetterà di acquistare fuori dal *pool* le altre quantità di cui abbiamo bisogno.

4) Preoccupazioni non ingiustificate potevano nascere per il mantenimento dei progetti in corso per il rammodernamento degli impianti siderurgici, trovandosi l'industria italiana sotto questo profilo in una situazione di partico-

lare vulnerabilità. Si poteva temere o che l'Alta Autorità non giudicasse opportuni tali progetti, che necessitano dell'aiuto statale, o che la grossa siderurgia degli altri Paesi avesse approfittato della circostanza per tagliare le gambe alla siderurgia italiana, relativamente tanto più piccola e debole. A tale pericolo, dopo intense discussioni, si è ovviato mediante una deroga al paragrafo secondo della convenzione, relativa alle disposizioni transitorie, stabilendo che i progetti preordinati anteriormente al 1° marzo 1951 possano eseguirsi senza essere preventivamente sottoposti al parere vincolante dell'Alta Autorità.

Altre disposizioni transitorie favorevoli all'Italia sono quelle sancite dal paragrafo 27 della stessa convenzione. Esse prevedono una perequazione per il carbone prodotto dalle miniere di Sulcis e l'autorizzazione a mantenere per cinque anni i dazi attualmente in vigore per le nostre cokerie. Gli interessati hanno fatto presente a tale proposito che un trattamento molto più favorevole è stato riservato dal paragrafo 26 alle miniere belghe. Ma ciò si spiega anzitutto date le particolari difficoltà tecniche cui va soggetta l'estrazione del minerale in quel Paese, ed anche tenendo conto dell'importanza relativa che hanno nel Belgio le miniere rispetto all'economia generale del Paese; importanza di gran lunga superiore a ciò che esse rappresentano in Italia.

5) Fra i vantaggi indiscutibili che il Piano di un mercato unico presenta specialmente per le categorie commerciali, meccaniche ed in genere consumatrici — che sono di gran lunga le più numerose — vanno annoverati i seguenti:

a) sicurezza di rifornimento nei momenti di scarsità;

b) considerevole riduzione di prezzi di acquisto delle materie prime in virtù dell'abolizione dei doppi prezzi;

c) diminuita necessità di rifornimento nell'area del dollaro, essendo i rifornimenti assicurati nell'area dei Paesi membri della Comunità;

d) possibilità d'impiego della nostra emigrazione, nell'interno della Comunità, essendo previsto che gli Stati aderenti aboliranno ogni

restrizione relativa all'impiego di lavoratori nel settore carbone-acciaio; tutto ciò beninteso senza pregiudizio della più completa uguaglianza di trattamento tra i lavoratori di vari Paesi per quanto riguarda le previdenze sanitarie e di assistenza sociale.

6) Esaminata dal punto di vista politico la struttura dell'accordo e pesatene le conseguenze nel campo economico e tecnico, sembra alla Commissione di poter proporre la ratifica. Può darsi che, nonostante gli sforzi dei negoziatori, il Trattato non sia riuscito perfetto, ed è certo che esso implica per i singoli contraenti e per un periodo non breve, sacrifici notevoli, non limitati alle sfere degli industriali e dei datori di lavoro, ma tali da ripercuotersi, se pure in misura assai minore, su alcune categorie di lavoratori.

Tutte le grandi evoluzioni storiche comportano siffatti sacrifici di particolari interessi, per legittimi che siano: e sarebbe ozioso ricordare qui le lamentele della pur nata industria e dell'artigianato nelle varie regioni italiane all'indomani del 1860 per i danni recati all'una ed all'altro dalla sparizione delle barriere doganali entro i limiti dello Stato unitario, o le resistenze dei contadini all'introduzione dei trattori e delle altre macchine agricole o quelle

dei mastri di posta contro la costruzione delle ferrovie. Fenomeni di assestamento potranno sempre prodursi e sforzi di adattamento rendersi necessari, specie per quelle industrie che la protezione statale aveva reso possibili in Italia, prevalentemente in vista di necessità belliche. A queste, ossia alle esigenze della difesa d'Europa, si provvederà d'ora innanzi proprio attraverso la messa in comune delle materie prime, il che comporterà necessariamente anche un diverso orientamento della produzione siderurgica italiana. Ma ciò che ai nostri occhi prevale su ogni altra considerazione e deve dissipare i dubbi anche più giustificati è la coscienza di compiere, attraverso l'accordo sottoposto al nostro esame, il primo passo decisivo, su terreno pratico e non teorico, e con decorrenza pressochè immediata, verso un assetto federale europeo nel quadro delle Nazioni Unite. Per il caso, tutt'altro che improbabile, in cui, dopo le prime esperienze, modifiche anche importanti possano esser ritenute necessarie, la Commissione fa proprie e invita il Governo a tener presenti le raccomandazioni contenute nelle conclusioni del parere della 5ª Commissione.

JACINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

- a) Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi;
- b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;
- c) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia;
- d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
- e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P A R E R I

ALLEGATO A.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

Estensori: senatori MOTT e TOMÈ

PREMESSA

La Commissione finanze e tesoro si propone di formulare, sul piano Schuman, un parere di carattere strettamente economico-finanziario, astraendo da valutazioni politiche, così come vuole la sua competenza funzionale e la sua prassi costante.

Indubbiamente un esame così delimitato non esaurisce gli elementi di giudizio su cui il Senato dovrà fondare le sue decisioni: costituisce però sempre un dato importantissimo, si potrebbe dire fondamentale, per giudicare della convenienza e vitalità del Trattato.

È infatti di immediata evidenza che l'impostazione e il funzionamento del *pool* incidono in maniera sostanziale sulla economia della Nazione; solo una impostazione ed un funzionamento aderenti alle necessità fondamentali della vita economica nazionale possono assicurare la vitalità del Trattato.

Se questo nasce vitale sul terreno economico, potrebbe avere assicurata la sopravvivenza anche in mutate condizioni politiche. Se viceversa dovesse nascere asfittico sul terreno economico, difficilmente la ragione politica lo potrebbe tenere in piedi.

Questa indagine che andiamo a compiere non ha perciò solo una funzione di interesse di parte; essa tocca l'interesse di tutta la Comunità. Le conclusioni che se ne trarranno potrebbero meritare una attenta valutazione da parte di tutti i membri della Comunità stessa.

A

I. DATI E RILIEVI.

È necessario partire dai dati di fatto relativi alla situazione internazionale del mercato di produzione e consumo del carbone e dell'acciaio.

Diciamo meditatamente «mercato di produzione e consumo», perchè, se i dati del mercato di produzione ci consentono di fissare il rapporto di forze economiche tra *pool* e Stati estranei, nonchè il rapporto di forze tra gli Stati contraenti, i dati del mercato di consumo ci permettono di valutare adeguatamente il peso commerciale dei singoli Stati contraenti nella Comunità.

È infatti da tener presente che, se per la contingenza odierna non esiste un problema di collocamento del prodotto, un tale problema può verosimilmente porsi nell'avvenire.

Il Trattato ha una durata di cinquant'anni; anche solo limitandosi al periodo transitorio di cinque anni, vi è spazio di tempo sufficiente per ritenere che le condizioni attuali possano modificarsi.

È indubbio che, per questo caso, le norme del Trattato assicurano un trattamento di favore al collocamento per i produttori del *pool* nell'interno di esso.

Merita perciò una sua considerazione anche questo aspetto del problema.

I dati di produzione di carbone e acciaio sono i seguenti:

PRODUZIONE DI CARBONE E ACCIAIO NEL MONDO.

(Milioni tonnellate).

PAESI	Produzione carbone			Acciaio		
	1949	1950	1951	1949	1950	1951
Belgio	28 -	27,3	14,9 (1)	3,8	3,8	5,1
Lussemburgo	—	—	—	2,3	2,6	3,1
Paesi Bassi	11 -	12,2	—	0,4	0,5	0,6
Francia	51 -	50,8	30,8 (2)	9,2	8,7	9,8
Sarre	14 -	15,1	8,6 (1)	1,8	1,9	2,7
Germania occidentale	105 -	110,8	59,1 (1)	9,2	12,1	13,6
Italia	1 -	1 -	1,2	2,1	2,4	3 -
<i>Totale Paesi Piano Schuman</i>	210 -	217,2	—	28,8	32 -	37,9
U.R.S.S.	235 -	275 -	—	21 -	27,9	—
Polonia	75 -	78 -	—	2,3	2,5	2,8
Cecoslovacchia	17 -	18,5	—	2,3	3 -	3,3
Germania orientale	3 -	—	—	0,3	1,2	1,7
Austria	—	—	—	0,8	0,9	1 -
Ungheria	—	—	—	0,7	1 -	1,2
Inghilterra	218 -	219,8	130,7 (5)	15,8	16,6	15,9
Stati Uniti	433 -	504,5	293,1 (5)	70,6	87,7	105 -

(1) Sei mesi.

(2) Sette mesi.

È facile notare la posizione di debolezza che in questo quadro ha l'Italia. La sua produzione, pur in modesto graduale aumento, non entra e non può entrare in gara con la produzione degli altri Stati; nè nel *pool*, nè fuori di esso.

È peraltro anche da rilevare che neppure i maggiori produttori del *pool*, Germania e Francia, sono in condizioni di certo o di possibile predominio, specie in rapporto alla concorrenza dei grossi produttori internazionali.

Il mercato di produzione di queste due Nazioni, per quanto sollecitato, non potrebbe

aspirare a raggiungere i livelli delle più grosse Nazioni produttrici, per cui, singolarmente presi, nessuno dei partecipanti al *pool* potrebbe contare su una propria vita facile.

Maggior potenza di produzione, in un mercato operante su basi economiche, è strumento di neutralizzazione e di soffocamento di sviluppo altrui. Anche la Germania e la Francia dovrebbero affrontare in pieno i rischi e gli oneri di una impostazione individualistica.

Ad una probabile competizione tra loro si aggiungerebbe la competizione con gli altri.

Da qui l'interesse concreto economico ad un'intesa.

Interesse che si allarga a comprendere le contigue nazioni del Belgio, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, per la complementarietà della produzioni e delle strutture siderurgiche.

E l'Italia? Può esserci un interesse della Germania e della Francia ad avere con loro

l'Italia? Se a questa domanda non è dato rispondere positivamente sul piano produttivo, non altrettanto può dirsi sul piano del consumo.

Si osservi la tavola comparativa dei consumi di acciaio in totale e *pro capite* nei vari Paesi del *pool*.

CONSUMO APPARENTE DI ACCIAIO NEI PAESI DEL « POOL ».

(Dati Finsider)

	Valori assoluti (migliaia di t.)		Valori <i>pro-capite</i> (in Kg.)	
	1950	1951	1950	1951
Germania	9.600	11.000	200	230
Francia-Saar	6.650	7.400	151	167
Belgio-Lussemburgo	2.600	3.000	289	330
Olanda	1.390	1.400	137	135
Italia	2.887	3.594	62	76

Raffrontando questi dati con quelli della produzione (Tavola n. 1) si constata che, mentre l'Italia ha un consumo costantemente superiore alla produzione interna, Germania e Francia hanno un consumo sempre inferiore.

Per di più si rileva uno scarto amplissimo nel consumo *pro capite* in Italia in confronto di tutti gli altri Paesi del *pool*. Si va addirittura da Kg. 76, nel 1951, in Italia, a Kg. 330 nel Belgio-Lussemburgo e a Kg. 230 in Germania.

Si nota infine un aumento del consumo interno italiano ad andamento accentuato, mentre le previsioni per l'avvenire sono per una ulteriore accentuazione in dipendenza dell'avvio del mercato di consumo del Mezzogiorno, grazie agli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno e alla riforma fondiaria.

Il che significa che sul piano commerciale vi è una chiara convenienza della Germania e

della Francia a facilitare la possibilità di esportazione nel nostro Paese, tenuto presente che, nonostante lo sviluppo della nostra attrezzatura siderurgica, non è prevedibile che noi possiamo contare su una produzione sufficiente. È invece prevedibile che tra produzione e consumo lo scarto si elevi.

Questa è la carta che, sul piano economico, l'Italia poteva giocare ed ha giocato nelle negoziazioni per il trattato e potrà far valere durante il periodo di assestamento e di eventuale perfezionamento del *pool*.

Questo è l'interesse economico che, sul piano economico-finanziario, lega la Germania e la Francia all'Italia.

È una nostra posizione di debolezza industriale, che potrebbe convertirsi in una posizione di forza commerciale, dato che una eventuale nostra assenza dal *pool* ci consentirebbe la manovra protettiva dei dazi.

II. GLI ASPETTI NEGATIVI DEL PIANO.

Vi è adunque un legame economico dell'Italia con gli altri Paesi del *pool*, che giustifica una nostra posizione di rispetto in seno alla Comunità e che deve o dovrebbe legittimare un trattamento tale da non condannarci irrevocabilmente ad una posizione di inferiorità.

In ciò il nostro interesse coincide con quello degli altri Stati contraenti, se si mira a costruire sul solido.

Posto quanto sopra, vediamo ora in concreto quale sia il trattamento realizzato nel Trattato.

a) Base fondamentale di parità in un mercato comune di produzione e consumo (obiettivo del piano) è che le fonti (tutte le fonti) di approvvigionamento siano liberamente accessibili attraverso il normale gioco dei prezzi; e che i mercati di consumo siano ugualmente acquisibili attraverso i prezzi naturali.

Purtroppo queste condizioni non sono state del tutto rispettate.

Mentre nel settore di approvvigionamento è stata esclusa l'Algeria dal mercato comune, nel settore del consumo si è introdotta la possibilità di praticare un *prezzo-parità* per i prodotti esportati. È possibile cioè che in Italia siano portati sul mercato prodotti fabbricati all'estero al prezzo di origine, senza il costo del trasporto (art. 60).

Inoltre nel campo del *rottame*, solo quello di raccolta è stato compreso nella giurisdizione del *pool*, escludendosi quello di ghisa e quello del calo-ricupero (All. II).

Con questo di aggravante: che, dovendosi in caso di penuria sottostare anche per questo rottame ad una distribuzione manovrata dell'Alta Autorità (art. 59) in funzione delle necessità e della economicità di sfruttamento dei singoli Paesi, gran parte di tale rottame verrebbe sottratto alla libera contrattazione (All. II).

Indubbiamente si è in presenza di clausole che ledono il principio di parità a tutto danno dell'Italia, che è necessaria importatrice di minerale di ferro algerino e di rottame e che non è attualmente in condizione da produrre acciaio a costi internazionali.

b) Mentre, da un lato, si sono introdotte nel Trattato norme che determinano un meccanismo differenziato sfavorevole all'Italia, mancano d'altro canto norme di salvaguardia per un settore industriale italiano particolarmente bisognoso di tutela. Intendasi parlare delle *cokerie*. Attualmente la produzione di coke nazionale per uso chimico e da gas è protetto con dazi doganali del 12 per cento.

Solo grazie a tale protezione le nostre cokerie possono resistere alla concorrenza estera, dato che negli altri paesi del *pool* esse operano sul giacimento o in prossimità di esso.

È un settore industriale di rilievo essendo in esso occupata una maestranza diretta di 15.000 unità circa.

III. MEZZI DI NEUTRALIZZAZIONE DEGLI INCONVENIENTI.

Gli inconvenienti sopra lamentati non sono certo stati dimenticati o sottovalutati dai nostri negozianti.

Fu esercitata una pressione martellante per eliminarli. I risultati furono i seguenti:

a) Per ovviare alla mancata inclusione nel *pool* delle miniere di Algeria, la Francia stipulò con l'Italia un accordo, detto di *Santa Margherita*, col quale si obbliga a consentire licenze di esportazione di quel minerale verso il nostro Paese per *quantitativi* gradualmente crescenti e per il periodo di cinque anni (previsto però espressamente come rinnovabile) come segue:

1° anno	Tonn. 480.000
2° »	» 575.000
3° »	» 650.000
4° »	» 800.000
5° »	» 830.000

È un risultato apprezzabile, anche se non decisivo. Se si pensa che in questi ultimi anni il contingente preveduto per l'anno successivo di materiale ferroso algerino fu di tonnellate 120.000 nel 1949, tonnellate 350.000 nel 1950 e tonnellate 400.000 nel 1951, è chiaro che un progresso notevole è stato assicurato; progresso che difficilmente si sarebbe potuto avere senza un orientamento favorevole al Trattato.

Esso infatti si è realizzato proprio in relazione agli accordi di Santa Margherita e in previsione della loro attuazione.

Nel 1951 il minerale di ferro di importazione dell'Algeria ha rappresentato circa il 66,6 per cento del totale importato.

Molto è stato scritto e detto contro la sufficienza della soluzione adottata e contro la sicurezza del rifornimento.

Può risponderci che, quanto a sicurezza, il Governo francese non poteva assumere impegni diretti, essendo le miniere algerine di proprietà privata e che, comunque, un impegno formale diplomatico quale quello di Santa Margherita non può non vincolare moralmente e giuridicamente la Francia a quegli interventi che si rendessero necessari per una esecuzione in buona fede dell'accordo.

Quanto a sufficienza, può dirsi che la siderurgia italiana non ha mai potuto contare esclusivamente sul materiale algerino per i propri rifornimenti di minerale di ferro.

A calmare le ragionevoli preoccupazioni va anche tenuto presente l'espansione in corso della produzione.

A tale riguardo riteniamo utile riportare un brano di una pubblicazione su *Rassegna Italiana* del novembre 1951, n. 324, di Oscar Sinigaglia dal titolo « Problemi dell'acciaio nel mondo »: « La produzione di minerali di ferro, aumentata in misura rilevante in questi ultimi due anni, è suscettibile di ulteriori incrementi, sia come maggiore apporto delle miniere già in coltivazione, sia come risultato dello sfruttamento di nuovi importanti giacimenti. Ci limitiamo a ricordare che il Canada ha in corso un vasto potenziamento delle sue importanti miniere del Labrador; che gli Stati Uniti stanno valorizzando vaste miniere nel Venezuela e nella Liberia; che importanti giacimenti sono stati accertati in Africa e precisamente nella Guinea francese e in Mauritania, i quali cominceranno a dare apprezzabili produzioni nel corso dei prossimi anni; che sono in corso studi per mettere in attività le vaste riserve di minerali reperite in Brasile. Da ciò dovrebbe dedursi che la lieve scarsità di minerale oggi esistente non dovrebbe aggravarsi nel prossimo avvenire, anche se la produzione mon-

diale di acciaio tendesse a portarsi fra qualche anno ad un livello di 20-30 milioni di tonnellate superiore all'attuale ».

b) Per quanto riguarda il problema del *prezzo partenza* (che ha sostanzialmente la portata di un possibile *dumping* contenuto in limiti prefissati dal meccanismo del cosiddetto *prezzo-parità*) l'Italia ha potuto ottenere la clausola di salvaguardia doganale per la durata del periodo transitorio.

Sarà cioè consentito mantenere i dazi doganali sui prodotti siderurgici di importazione secondo la tariffa di Annecy dell'ottobre 1949 con riduzione graduale a partire dal secondo anno di applicazione del Trattato, fino al quinto anno. Allo scadere di questo la protezione cesserà - (Convenzione di applicazione n. 30).

Vedremo più sotto come, grazie all'ammodernamento e potenziamento in corso da parte della Finsider, il pericolo rappresentato dalla questione in esame si possa sperare attenuato.

Certamente però esso resta uno degli aspetti più preoccupanti del Trattato e il meno aderente ai principi fondamentali tra i quali vi è quello di avere un mercato comune di consumo a prezzi naturali.

Occorrerà una decisa azione di Governo sui nostri costi di produzione per neutralizzare il pericolo.

c) Quanto al *rottame*, per la parte compresa nella giurisdizione del *pool* (rottame di raccolta), ai fini di una nostra possibilità di acquisizione a prezzi di mercato comune, non vi è che da sperare in una equa ripartizione tra i Paesi membri da parte dell'Alta Autorità. È un problema che si pone però solo in tempi di penuria.

Per gli altri rottami continueranno a funzionare i normali strumenti di acquisizione (accordi commerciali - compensazioni - contingenti ecc.).

d) Per le *cokerie* è stata assicurata la protezione transitoria doganale per i cinque anni col sistema della riduzione graduale come per l'acciaio.

È stato detto che si sarebbe potuto puntare su un sistema di protezione più efficace a somiglianza di quanto è stato ottenuto dal

Belgio per il suo carbone (contributo di perequazione e isolamento del mercato in via temporanea - n. 26 della Convenzione di applicazione). Una ponderata valutazione del pro e del contro di un simile sistema ha fatto preferire la soluzione adottata.

Resta pur sempre, però, il problema, spostato al momento di scadenza della protezione temporanea. Al riguardo è opportuno precisare che in questo settore è in corso un processo di innovazione conseguente alla espansione in Italia della produzione e del consumo del metano.

Nella produzione di gas come in quella di concimi il metano sta sostituendo il carbone.

IV. LE PREVISIONI DI RISCHIO ECONOMICO IN CONCRETO PER L'ITALIA NEL SETTORE SIDERURGICO.

Fino qui abbiamo esaminato in termini generali le disposizioni del trattato in relazione all'Italia.

È il caso ora di scendere ad una indagine concreta e più analitica.

A tale scopo è indispensabile aver presente che la siderurgia nazionale è costituita su due grandi gruppi: il gruppo Finsider, controllato dall'I.R.I. e quello delle società private.

Il rapporto di potenza produttiva in atto tra i due gruppi appare dal seguente prospetto:

PRODUZIONE SIDERURGICA NAZIONALE CONFRONTATA CON LA PRODUZIONE DEL GRUPPO FINSIDER. (Tonnellate).

ANNO	Ghisa comune (liquida e in pani)			% Finsider
	Finsider	Nazionale	Altri stabilimenti	
1949	216.671	392.843	176.172	55,2
1950	275.812	503.768	227.956	55,2
1951	570.000	950.000	380.000	60 -
ACCIAIO GREGGIO				
1949	833.415	2.055.499	1.222.084	40,5
1950	935.068	2.362.430	1.427.362	39,6
1951	1.260.000	3.050.000	1.790.000	41 -
LAMINATI A CALDO				
1949	686	1.595	919	42 -
1950	789	1.890	1.101	42 -
1951	1.010	2.430	1.420	42 -

La Finsider, adunque, produce attualmente il 60 per cento della ghisa, il 41 per cento dell'acciaio, il 42 per cento di prodotti finiti.

Questo rapporto di forze è destinato a spostarsi in dipendenza del piano di sviluppo in corso degli impianti Finsider e in relazione

alla elevazione della produzione nazionale a tonnellate 3.500.000 di acciaio.

Questo piano di sviluppo è previsto e consentito nel Trattato. Sarà ultimato nel 1953.

Allora la produzione della Finsider raggiungerà i seguenti dati:

1953 - Ghisa	tonn.	1.300.000	80 %	della produzione nazionale
Acciaio	»	1.800.000	60 %	» » »
Prodotti finiti	»	1.610.000	67 %	» » »

Abbiamo posto in evidenza queste cifre, perchè la valutazione favorevole al piano Schuman è strettamente legata alla attuazione del piano Sinigaglia.

Se vi è infatti un dato di sufficiente tranquillità per la nostra siderurgia, è che la produzione Finsider possa avvicinarsi a costi internazionali. Essa si realizzerà a ciclo integrale (a carica liquida) partendo cioè dal minerale di ferro e dal carbone per arrivare al prodotto finito, sfruttando tutti i componenti della materia prima. E indipendentemente dal mercato del rottame.

Talchè il rischio nostro si ridurrebbe in concreto a quello del gruppo siderurgico privato, la cui percentuale sul prodotto nazionale viene ad essere limitata.

Anche questo gruppo del resto troverà un

certo vantaggio dal potenziamento Finsider in quanto producendosi un maggior quantitativo di rottame di ghisa e di ricupero (attraverso la carica liquida) potrebbe fruire di maggiore disponibilità di materia prima per la carica solida, su cui il gruppo privato è impostato.

È uno dei mezzi che concorrerà ad avvicinarsi anche la siderurgia privata al costo di produzione internazionale.

Resta però ancora da vedere la *pregiudiziale*: Se la Finsider, e in genere la siderurgia nazionale, abbiano assicurati i quantitativi di materia prima occorrenti per lo sviluppo, a seguito del piano Schuman.

Per rispondere a questa domanda in termini concreti è necessario avere presenti i dati di consumo attuali e previsti delle singole materie prime esposti nella seguente tavola:

CONSUMI DI MATERIE PRIME E PRODUZIONI DELLA SIDERURGIA ITALIANA NEL 1951
E A PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE ULTIMATO.

Si prevede che a programma di razionalizzazione ultimato, si potranno produrre tonnellate 3,5 milioni di acciaio greggio.

Il fabbisogno di materie prime qui sotto calcolato è basato su queste previsioni:

Dati approssimativi.

(1000 tonnellate).

	1951	A programma ultimato
CONSUMI		
Minerali di ferro nazionale (1)	550	800
Ceneri di pirite	600	800
Minerali di ferro importato (1)	600	1.500
Rottami nazionali	1.800	1.900
Rottami di importazione	840	400
Carboni da coke	800	1.700
Totale carbone.	1.000	2.100
PRODUZIONE		
Ghisa.	950	1.600
Acciaio greggio	3.050	3.500
Laminati	2.430	2.820

(1) Le fonti che alimentano il consumo di minerali di ferro sono difficilmente stimabili in quanto legate alla situazione dei prezzi interni e internazionali.

In linea generale si può dire che il minerale di ferro nazionale ha funzione da volano nel senso che ad esso si fa maggior ricorso in epoca di prezzi internazionali molto elevati.

Di questo complesso di voci interessano maggiormente quelle relative ai « minerali di ferro importato » e ai « rottami di importazione » essendo esse specificamente legate al piano Schuman.

Per i *minerali di ferro* in generale di importazione, si conta su una previsione di tonnellate 1.500.000.

Per quanto riguarda il minerale di ferro propriamente detto (unico che interessa l'Algeria), nei primi dieci mesi del 1951 l'importazione dall'Algeria fu di circa 214.000 tonnellate, su un totale di importazione di circa 360.000.

Il che significa che i quattro decimi del minerale suddetto provenne nel 1951 da fonti diverse da quelle algerine.

È presumibile che per l'avvenire questo *minimum* sia sempre reperibile. Il 1951 fu un anno cruciale per questo genere di importazione. Il massimo futuro di importazione algerina previsto dall'accordo di Santa Margherita ascende a tonnellate 830.000.

È possibile adunque contare ragionevolmente fin d'ora su una disponibilità futura pari a tonnellate 1.030.000 (tonnellate 830.000 dall'Algeria come previste dall'accordo di Santa Margherita, più tonnellate 200.000 da altre provenienze).

La differenza di circa tonnellate 500.000 rappresenta l'incognita per il nostro fabbisogno previsto.

Questa peraltro è la valutazione più pessimistica.

Si possono contrapporre previsioni di maggior apporto di minerale extra-algerino in dipendenza della espansione in atto della coltivazione del minerale ferroso nel mondo e di una eventuale flessione di domanda per investimenti militari.

Siamo nel campo delle previsioni umane. Non credo esista una Pizia attendibile, specie in questo settore che, per esperienza, va soggetto a fluttuazioni improvvise e rilevanti.

Per quanto riguarda i *rottami* di importazione, la previsione è per una riduzione a meno di metà del quantitativo attuale (da tonnellate 840.000 a tonnellate 400.000).

Si scontano fin d'ora le conseguenze sfavorevoli all'Italia della regolamentazione del piano Schuman in tema di rottami.

Se quest'ultima previsione risulterà esatta e contando su un aumento di rottame nazionale di 100 mila tonnellate, si avrà una disponibilità di rottame complessivo pari a 500 mila tonnellate. Vi sarà adunque una differenza in meno pari a tonnellate 340.000.

Il gruppo Finsider ne userà però in meno. Precisare fin d'ora quanto, non è possibile. Dipenderà dalle disponibilità del minerale ferroso.

Nel 1951 la Finsider usò rottami nella misura approssimativa del 30 per cento del totale utilizzato in Italia.

Da tutti questi elementi può trarsi una sola previsione: che la siderurgia privata avrà probabilmente carenza di rottame a prezzi economici e risentirà perciò della concorrenza conseguente al mercato comune.

Gli impianti meno attrezzati potrebbero trovarsi in situazione di debolezza. Questa è la valutazione possibile, generica del danno in concreto.

V. ASPETTI POSITIVI DEL PIANO.

Se quelli fin qui esposti sono gli aspetti negativi o dubbi del piano Schuman, esistono per contro diversi notevoli aspetti positivi.

a) *In primis*, i riflessi che il minor costo dell'acciaio avrà nel settore *metalmecanico e cantieristico nonchè nel settore edilizio e delle grandi opere pubbliche*.

È scopo essenziale del piano Schuman l'istituzione di un mercato comune dell'acciaio a costi internazionali i più bassi possibili, da ottenersi mediante una razionalizzazione industriale.

Per noi ciò significa poter rifornire l'industria metalmecanica, e le altre industrie che impiegano ferro, a prezzi inferiori di quelli attuali di circa il 10-15 per cento nel primo anno per raggiungere il 20-25 per cento allo scadere del quinquennio di regime transitorio.

È la mèta cui ha sempre puntato l'I.R.I., questa. Fin da quando, nel 1938, fu costituita, la Finsider si era posto il problema della necessità di rifornire il mercato interno di quantità crescenti di acciaio a prezzi internazionali e ciò in considerazione sia dell'importanza che era destinata ad assumere l'industria mecca-

nica in un Paese sovrappopolato sia della necessità di garantire ai grandi programmi di investimenti, da realizzarsi in regioni non industrializzate, l'acciaio a prezzi ragionevoli.

Le scadenze del piano Schuman pongono ora in termini di attualità la necessità di un uguale orientamento anche da parte della siderurgia privata, vissuta finora all'ombra delle protezioni doganali.

Le riforme di struttura, che dovranno essere attuate, porteranno ad un vantaggio che può essere valutato in base ai seguenti dati: nel 1951 si sono prodotti tre milioni di tonnellate di acciaio finito che può ritenersi siano

state pagate intorno a 60 miliardi in più del prezzo che sarebbe probabilmente risultato in una situazione di mercato comune quale è prevista dal piano Schuman. Di questo minor costo, che la siderurgia nazionale deve mettersi in grado di assorbire entro cinque anni, una metà andrebbe a beneficio dell'industria meccanica nazionale e l'altra metà a beneficio essenzialmente delle costruzioni edilizie e delle grandi opere pubbliche.

È interessante, per valutare appieno le ripercussioni, avere sott'occhio l'*incidenza del costo dei prodotti siderurgici sul costo di produzione di alcune prodotti meccanici finiti*:

P R O D O T T I	Incidenza % materiale siderurgico
1. Gasometro a secco tipo « Kloenne » mc. 50.000	62,3
2. 1000 punte elicoidali	51 -
3. Carro merci	50 -
4. Turbina Pelton CV 5338	46,6
5. Alternatore ad asse verticale 10.000 KVA	39,8
6. Gru a braccio retrattile da t. 5.	39,1
7. Gru a braccio retrattile da t. 7,5	39,1
8. Motore elettrico CV 150	36,4
9. Motore elettrico CVI	33,5
10. Motonave da carico 10.000 t. p. l.	33,5
11. Piattafree CB 5-1	32,6
12. Telaio per tessitura (cr. 106)	32,4
13. Trattore medio cingolato (motore Diesel)	32 -
14. Motore Diesel CV 280	32 -
15. Elettroverricello da carico KV 315	30 -
16. Tornio verticale a due montanti (MD 2100)	29 -
17. Trattore pesante cingolato (motore Diesel)	28,8
18. Trattore a ruote media potenza	26,5
19. Trasformatore KVA 18.000 Volts 75000/8000	26,2
20. Trattore leggero con motore a scoppio	24,4
21. Autocarro pesante (motore Diesel)	24,4

È interessante anche raffrontare il volume di mano d'opera impiegata nel settore meccanico, che è di circa 700.000, con quella impiegata nel settore siderurgico che è di 80.000 unità.

È infine da sottolineare in particolare che il settore cantieristico, in permanente crisi di sovracosto, vedrà finalmente diminuire il grave *handicap* del minor costo estero della materia prima.

È tutto un quadro di previsioni favorevoli

che potrebbe coprire e sorpassare i contraccolpi che potrebbero aversi nel settore siderurgico.

Queste previsioni ricevono luce e conferma quando si ponga mente al fatto che l'Italia, in questi ultimi anni, pur in regime di alti costi di rifornimento della materia prima, ha avuto una bilancia commerciale attiva nel movimento dei prodotti meccanici.

Ecco i dati:

VALORE STIMATO DELLE IMPORTAZIONI-ESPORTAZIONI E DEL SALDO IMPORTAZIONI-ESPORTAZIONI, DEI PRINCIPALI PRODOTTI MECCANICI IN ALCUNI PAESI EUROPEI.

(In milioni di dollari).

	Importazioni anni			Esportazioni anni			Saldo attivo (+) passivo (—) anni		
	1948	1949	1950	1948	1949	1950	1948	1949	1950
Germania	29,9	62,9	89,9	56,4	133,7	380,9	+ 26,5	+ 71,8	+ 291,0
Austria	12,5	35,7	55,3	—	—	—	— 12,5	— 35,7	— 55,3
Danimarca	73,6	102,5	123,8	55,3	61,7	65,5	— 18,3	— 40,8	— 58,3
Francia	324,5	324,9	357,9	95,0	138,4	154,4	— 229,5	— 186,5	— 203,5
Italia	63,8	90,5	160,2	217,5	239,6	217,7	+ 153,7	+ 149,1	+ 57,4
Paesi Bassi	275,2	283,9	323,0	80,5	106,6	141,7	— 194,7	— 177,3	— 181,5
Regno Unito	166,7	166,4	133,6	638,8	732,0	908,5	+ 532,1	+ 565,6	+ 764,9
Svezia	173,2	144,6	212,1	135,4	154,3	207,5	— 37,8	+ 9,7	— 5,0

È lecito presumere che, a seguito del piano Schuman, le possibilità di esportazione di prodotti meccanici aumenteranno. Si accentuerà la razionalizzazione dei costi di tali prodotti attraverso un più completo impiego della mano d'opera conseguente ad un aumento di volume di lavoro.

Talchè può ragionevolmente concludersi che sia sul piano interno che su quello estero il settore metalmeccanico italiano realizzerà vantaggi notevoli.

b) Altro vantaggio si avrà dalla *eliminazione dei doppi prezzi* nel mercato comune.

Attualmente si hanno doppi prezzi *nel coke* siderurgico da parte della Germania nella misura di circa il 20 per cento.

La Francia applica un dazio di esportazione sul rottame.

Naturalmente l'eliminazione del dazio potrà operare solo sul rottame di raccolta, unico sottoposto al *pool*.

Sull'acciaio esistono molti *doppi prezzi* a seconda dei vari tipi di prodotto.

Per avere un'idea del fenomeno si riportano alcuni dati:

	Interno	Esportazione
FRANCIA.		
Prezzi IV trimestre del 1951 (lit. per kg.):		
lamiere pesanti	76	94
rotaie	63	?
GERMANIA:		
Prezzi agosto 1951 (lit. per kg.):		
travi	52	86
lamiere	57	103
BELGIO.		
Prezzi agosto 1951 (lit. per kg.):		
barre	53	82,50
nastro	?	92 —

I doppi prezzi hanno sempre influito notevolmente a nostro danno.

L'introduzione del mercato comune non ci affranca in pieno da tale minorazione perchè noi importiamo anche da Paesi extra *pool* (come l'Inghilterra); avremo però una attenuazione del danno.

c) Ma altra contropartita molto importante dopo quella metalmeccanica, è data dalla *liberalizzazione del movimento della mano d'opera*.

Dice l'articolo 69 del Trattato primo capitolo: « gli Stati Membri si impegnano ad evitare qualsiasi restrizione, fondata sulla nazionalità, all'impiego nell'industria del carbone e dell'acciaio nei riguardi dei lavoratori nazionali di uno degli Stati Membri di qualifica confermata nei settori del carbone e dell'acciaio, sotto riserva di limitazioni che risultino da necessità fondamentali di sanità e di ordine pubblico ».

È una apertura che tiene conto in forma permanente ed organica di una delle più vive istanze e di una delle più sentite esigenze del lavoro italiano.

È importante non solo per i riflessi immediati e diretti nei settori di competenza ma per gli sviluppi che si potranno avere in tutti gli altri campi.

È una affermazione che va sottolineata. Indubbiamente questa norma dovrà fare testo per qualsiasi trattativa similare.

Nei suoi riflessi diretti e immediati essa dovrà facilitare il reimpiego all'estero di quelle maestranze specializzate che dovessero restare eventualmente disoccupate per il contraccolpo del Piano su parte della nostra siderurgia.

E tale reimpiego sarà realizzato alle stesse condizioni di lavoro riservate ai lavoratori locali. Così è disposto nei successivi paragrafi dell'articolo citato.

d) Altri vantaggi diversi potrebbero elencarsi ma di minore portata e di non certa previsione. Preferiamo procedere a grandi linee.

Indubbiamente la valutazione del pro e del contro in questa specie di bilancio tra vantaggi e danni che abbiamo tentato di prospettare è aperta.

Ciascuno, o per lo meno ciascuna categoria, porta la pregiudiziale di un interesse di parte da tutelare.

Gli industriali siderurgici sono indotti a vedere nel piano Schuman soprattutto un attentato alla loro libertà di manovra ed alla loro sicurezza di profitto.

Con un mercato interno di consumo deficitario di prodotti siderurgici la protezione doganale ha sempre rappresentato una sicura tutela per un collocamento a prezzo remunerativo dei loro prodotti.

Da qui la reazione al Trattato.

Per loro l'ideale sarebbe la costituzione, sì, di un *pool*, ma di un *pool* privato.

È superfluo rilevare che per questa via l'economia degli Stati sarebbe ancora una volta alla mercè di interessi privati.

Per contrapposto gli industriali metalmeccanici sono portati a vedere nel *pool* la chiave di volta per il superamento della loro situazione di minorazione nella competizione internazionale.

Il mondo del lavoro dovrebbe essere decisamente favorevole. Si teme però che, nello sforzo di adeguamento dei costi di produzione siderurgica, si possa arrivare ad una riduzione dei salari.

Questo timore non dovrebbe preoccupare.

Non solo il Trattato ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera (articolo 3) ma prevede in concreto la perequazione dei livelli dei salari anormalmente bassi (articolo 68).

D'altra parte solo il costo orario della mano d'opera germanica è inferiore a quello italiano. Lo scarto è di circa sei punti (1).

Ognuno però sa che il mercato del lavoro tedesco è in una fase eccezionale. Si lavora di più e a minor salario per la ripresa nazionale.

Non è pensabile che una Nazione come la Germania, che nel passato fu sempre all'avanguardia nel trattamento delle maestranze, non finisca coll'allinearsi agli altri Stati.

Le previsioni di pericolo per il mondo del lavoro non si mostrano consistenti.

Lo Stato ha una sua valutazione da compiere, da un piedistallo superiore, con la visione complessiva e unitaria del problema.

VI. VALVOLE DI SICUREZZA.

Per questa valutazione dello Stato non va dimenticato che il piano Schuman non esaurisce e non annulla tutte le possibilità di movi-

(1) Costo orario della maestranza maschile:

Italia	\$ 0.38
Francia	0.38
Germania	0.324
Belgio	0.594

secondo un Istituto Statistico francese (I.N.S.E.E.).

mento della economia italiana del carbone e dell'acciaio.

Esistono nel Trattato norme che assicurano possibilità extra-*pool*.

a) È ammessa la libertà di contrattazione con Paesi terzi.

In nessun paragrafo del Trattato ciò è vietato.

Quanto interessa sostanzialmente alla comunità è che gli scambi con Paesi terzi non avvengano a prezzi artificiosi.

È una delle condizioni pregiudiziali perchè all'interno della comunità si resti sul terreno dei prezzi naturali.

Tra gli altri scopi del Trattato vi è anche quello di assicurare che i prezzi si stabiliscano ai livelli più bassi e a promuovere il regolare sviluppo, la modernizzazione e il miglioramento qualitativo della produzione.

È evidente che questi scopi fondamentali resterebbero frustrati, ove si creasse una cattedella cintata del *pool*, respingendo la naturale competizione del *pool* coi Paesi terzi.

La giurisdizione dell'Alta Autorità può, in questo campo, esercitarsi solo con il controllo di concorrenze sleali o artificiali. Lo si prevede nell'articolo 74.

b) Come pure è consentita la libertà di iniziativa a imprese che impieghino esclusivamente fondi propri (penultimo capoverso articolo 54).

Sarà certamente difficile che possano sorgere iniziative nuove che non abbiano necessità di aiuti o garanzie esterne, trovandosi a competere con organismi industriali già in atto e portati sul piano produttivo a minor costo e sul piano commerciale a minor prezzo.

Tanto più che dovrebbero sorgere in situazioni giudicate antieconomiche dall'Alta Autorità.

c) Non viene toccata la libera iniziativa e competenza esclusiva degli Stati in tema di politica commerciale.

La Comunità può intervenire con raccomandazioni solo su quella parte degli accordi o convenzioni che ostacolano l'applicazione del Trattato (articolo 75).

Queste ed altre possibili considerazioni portano a concludere che esiste una certa elasti-

cità nella struttura del *pool*, atta a consentire ai singoli Stati partecipanti, e quindi anche all'Italia, una possibilità di autonomia in situazioni di eccezionale pregiudizio.

VII. QUESTIONI VARIE.

Altri vari aspetti del Trattato si pongono alla nostra indagine per una più completa valutazione di esso.

a) Non può pretermettersi la *questione della parità monetaria*. È di carattere pregiudiziale al raggiungimento degli scopi essenziali del Piano.

È di chiara evidenza, infatti, che l'azione sui prezzi interni può avvenire non solo attraverso la fissazione dei listini e la precisazione dei prezzi-partenza o prezzi-parità.

Un intervento di uno Stato nel settore della moneta potrebbe sconvolgere tutto il gioco naturale dei costi e dei prezzi.

Questi casi comportano fatti determinanti gravi squilibri in seno alla comunità.

L'Alta Autorità è autorizzata ad intervenire per eliminarli.

Ciò vale naturalmente per i casi di modifica della parità monetaria da parte di uno solo o solamente di alcuni Stati Membri o di modifiche anche di tutti ma su basi diverse.

Se la modifica avviene da parte di tutti in modo uniforme, la questione non si pone.

b) Una parola meritano anche i *riflessi finanziari* del Piano.

Come tutte le organizzazioni, anche questa comporta spese di funzionamento.

Il *pool* ha inoltre compiti di intervento finanziario per il riadattamento delle strutture produttive e per l'adeguamento della produzione alle necessità. E questi interventi possono avvenire sia mediante veri e propri finanziamenti sia mediante concessione di garanzie.

I contributi vengono stabiliti sul valore dei prodotti controllati.

È previsto un massimo dell'1 per cento sul valore (a base media) da stabilirsi su deliberazione dell'Alta Autorità.

Dato il volume della nostra produzione, l'ammontare dei contributi a nostro carico è dell'ordine di qualche miliardo come massimo.

Si può esprimere l'augurio che le contribuzioni siano contenute nei limiti necessari e che la gestione sia pure contenuta nei limiti indispensabili.

c) Si è discusso circa la possibilità o meno di denunciare il Trattato.

La questione ha un suo rilievo data la durata di esso per 50 anni, entro i quali potrebbero sorgere situazioni nuove.

La risposta va data sul piano di applicazione dei trattati internazionali.

VIII. IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA.

L'indagine e l'analisi fin qui compiute si sono svolte badando agli aspetti positivi e negativi del Trattato nelle sue clausole concrete, quasi con il sottinteso che all'Italia sia consentita una libertà di movimento indipendentemente dal *pool*.

In realtà la situazione non è così semplice.

Più volte, nel corso della nostra esposizione abbiamo accennato alle difficoltà e agli svantaggi conseguenti alla non adesione.

È utile, prima di concludere, vedere *ex professo* il quadro panoramico conseguenziale all'ipotesi specifica di non adesione.

a) *In tema di libero accesso alle materie prime.*

Con l'espressione sopra riportata si vuole intendere un massimo di sicurezza per la nostra industria siderurgica di ottenere a convenienti condizioni le materie prime ad essa indispensabili: minerali di ferro, rottami, carbone e coke.

Fino ad oggi l'industria siderurgica italiana non ha avuto mai sicurezza di rifornimenti; da nessuna fonte.

La nostra assenza dal *pool* non potrebbe non renderci ancor più difficile e problematica la possibilità di approvvigionamento.

In tempi come questi, di penuria di materia prima, è evidente che la precedenza di approvvigionamento resterebbe agli Stati detentori delle fonti.

L'Italia dovrebbe accontentarsi dei residui, se esistenti, o dovrebbe entrare in lizza con acquisti a prezzi extraeconomici sul mercato internazionale con la conseguenza di anemizzare il mercato interno di lavoro e consumo e di

tagliarsi fuori da ogni possibilità di esportazione di molti lavoratori.

Le conseguenze sarebbero a catena e finirebbero col riversarsi sulle possibilità e sul volume dei nostri investimenti produttivi.

b) *Nel regime dei prezzi* dovremmo probabilmente sottostare a tutte le maggiorazioni, e ai doppi prezzi, che gli Stati esteri ritenessero di doverci fare.

c) Che se dovessimo passare ad una situazione internazionale di sovrapproduzione, difficilmente potremmo neutralizzare la penetrazione del nostro mercato di consumo della produzione straniera. Noi infatti, pur agendo sui dazi, non potremmo andar oltre le tariffe di Annecy (cui siamo vincolati) e non potremmo far argine a manovre massicce esterne di concorrenza o di *dumping*.

d) Nell'ipotesi di equilibrio internazionale fra domanda e offerta dovremmo sempre sottostare a manovre di disturbo di tutte le Nazioni estere, e quindi specialmente di quelle vicine organizzate nel *pool* che sarebbero sempre in grado di recarci danno.

L'ipotesi di non adesione avrebbe adunque prospettive tutt'altro che rosee.

B

PIANO SCHUMAN E TARIFFE DOGANALI

La creazione di un mercato unico europeo del carbone e dell'acciaio postula una sua differenziazione di fronte al mercato esterno e la libertà di scambi entro la Comunità.

Sorgono quindi in primo luogo dei *problemi di politica doganale e commerciale tra la Comunità e i Paesi estranei ad essa*.

Non era possibile condurre a termine accordi specifici multilaterali su questo terreno; e però fu inevitabile per il momento prevedere disposizioni unilaterali, che non fossero in contrasto, o almeno potessero trovare un futuro assestamento con impegni già assunti dai Paesi membri, specialmente con il G.A.T.T., sottoscritto da tutti i Paesi della Comunità.

Il Trattato in esame risolve la questione prevalentemente con le disposizioni permanenti de-

gli articoli 71-75 e con quelle degli articoli 14-22 della Convenzione per il periodo transitorio.

Per quanto riguarda le disposizioni permanenti, viene fissato:

a) che la Comunità non tocca la competenza dei Governi membri in materia di politica commerciale, i quali possono mantenere le loro tariffe doganali attuali di fronte agli Stati estranei al *pool* (articolo 71);

b) che il Consiglio in certe condizioni può fissare minimi e massimi di dazi doganali verso Paesi estranei, entro i quali limiti i singoli partecipanti possono giocare (articolo 72);

c) che l'Alta Autorità sorveglia le licenze di importazione e di esportazione dei Paesi partecipanti verso i terzi (articolo 73);

d) che l'Alta Autorità può prendere delle misure efficaci, per impedire, da parte di Paesi estranei, procedimenti di *dumping* o altre forme di concorrenza scorretta;

e) che l'Alta Autorità deve essere informata dei progetti di accordi e convenzioni commerciali con Paesi estranei.

Si ricava da questo complesso di disposizioni permanenti l'impressione che esse siano il risultato di un compromesso e permettano una discreta elasticità di manovra.

Infatti, mentre si rileva la preoccupazione di non prensare apertamente alla Comunità una protezione rigida per mezzo di dazi doganali, in realtà si lascia la porta aperta, affinché la Comunità possa difendersi contro eventuali gravi danni.

Da ciò risulta che il mercato comune, una volta istituito, può sufficientemente garantirsi contro una sovrapproduzione e un ribasso di prezzi eccessivo causati da parte dei Paesi estranei, e ciò, sia che i singoli membri mantengano dazi differenti, sia che li adeguino.

Minor possibilità di movimento vi è nel caso inverso di insufficiente produzione di fronte alla domanda. Probabilmente la congiuntura esistente nel momento della ideazione del piano fece rimanere in penombra questo aspetto della questione, che avrebbe potuto essere avviato a soluzione o per la via più difficile, di assicurare alla Comunità in ogni evenienza materie prime sufficienti di provenienza esterna, ed ogni

Paese del *Pool* può agire in questa direzione, oppure per quella più facile — ma meno efficiente — di una limitazione della esportazione dal mercato comune di materie prime e di prodotti finiti, soluzione accennata nell'articolo 59.

Il complesso delle disposizioni transitorie, riguardanti questo aspetto del problema, ha lo scopo di raggiungere senza scosse eccessive, dipendenti da fattori extra-mercato unico, un adeguamento nel senso della riduzione dei dazi doganali, veramente alti in alcuni degli Stati membri. Meta comune, questa, col G.A.T.T.

A tale fine con l'articolo 14 si prevedono trattative tra i Governi dei Paesi membri e dei Paesi estranei per uniformare le attuali loro relazioni economiche e commerciali, riferentesi al carbone e all'acciaio, con le disposizioni del presente Trattato, ed è possibile che l'Alta Autorità diventi mandataria dei Governi della Comunità; con l'articolo 15 si lascia ad ognuno degli Stati membri « di negoziare concessioni da parte dei Paesi terzi, principalmente in cambio di una riduzione dei dazi sull'acciaio » (risultano però diminuite le *chances* dei singoli Paesi membri della Comunità in confronto dei *partners* per la conoscenza da parte di questi dell'impegno assunto); si prevede poi la fissazione di contingenti di importazione da Paesi estranei per gli Stati membri privi o con ridotti dazi doganali e l'applicazione di dazi uguali al dazio meno elevato applicato negli Stati membri, quando il prodotto oltre contingente venga riesportato in un Paese membro della Comunità, al fine di non aprire una falla nel sistema, durante la fase di assestamento; si dispone inoltre che il Benelux aumenti del 2 per cento le sue tariffe sulle importazioni delle varie voci « acciaio » allo scopo di facilitare la già accennata armonizzazione della protezione doganale con i vari Paesi partecipanti al *pool*; con gli articoli 16 e 17 si proibisce il consolidamento delle tariffe doganali e se ne prepara l'eliminazione; infine con l'articolo 20 si prevede la deroga alla clausola della nazione più favorita, per il carbone e l'acciaio, che è la base, più che della richiamata Convenzione di Ginevra non ancora ratificata, del G.A.T.T.; cioè la Comunità verrebbe considerata come un singolo partecipante, per quanto riguarda il carbone e l'acciaio.

In conclusione si può affermare che in *tempo di congiuntura normale* il Trattato prevede una limitata protezione doganale del mercato unico con tariffe comuni e autonome. Ogni Paese Membro può però approvvigionarsi di carbone, minerali ferrosi, rottami ed acciaio entro e fuori la Comunità, a secondo della sua convenienza economica. Solamente in caso di riconosciuti notevoli squilibri sul complesso produttivo della Comunità o in caso di uso di *dumping* da parte di estranei, si ricorrerà ad una attiva protezione daziaria, adeguata per tutti i Paesi Membri.

In *tempo di congiuntura favorevole*, essendo libero l'approvvigionamento sul mercato esterno, esso sarà in funzione dei prezzi e delle limitazioni che porranno i singoli Paesi estranei alla loro esportazione. Potrà invece esser frenata l'esportazione dal mercato comune con dazi all'esportazione o, più probabilmente, con l'applicazione delle disposizioni di carattere interno, previste dagli articoli 57, 59 riguardanti la produzione della Comunità.

In *caso di offerta esuberante* il mercato comune ha a disposizione l'arma dei dazi doganali, che — come è regola — si appuntano più sui prodotti finiti che sulle materie prime e svingono, per quanto riguarda queste ultime, al consumo delle qualità più redditizie e pregiate.

Il dispositivo esaminato non solleva critiche oggettive e corrisponde allo spirito informatore ed agli scopi del Trattato.

Per un Paese unicamente importatore sia di materie prime che di prodotti finiti, appare evidente il vantaggio di poter ottenere quelle al minor prezzo dei due mercati e questo al minor prezzo del mercato interno, quando venisse riconosciuta la necessità di una cinta doganale attorno alla Comunità.

Per i produttori poi è di interesse l'eventuale possibilità di freno della concorrenza di gruppi poderosi, attualmente fuori mercato comune, che in caso di sovrapproduzione potrebbe premere maggiormente le isolate industrie siderurgiche partecipanti al *pool*.

Più complicate e con possibilità di incidenza sulla stessa struttura economico-industriale dei Paesi membri sono le conseguenze prevedibili dalla *liberazione degli scambi e dell'eliminazione dei dazi tra i Paesi membri*.

È l'articolo 4 del trattato, che abolisce i dazi doganali, le misure discriminatorie, le sovvenzioni statali all'industria dell'acciaio ed ogni pratica restrittiva degli scambi tra i Paesi della Comunità.

Queste disposizioni ripetono, in un settore geograficamente ampio ed in un unico settore della produzione, le mete lontane della Carta dell'Avana.

La loro applicazione rapida porterebbe necessariamente a squilibri tali, che si ritenne necessario predisporre disposizioni transitorie della durata di cinque anni, al fine di attenuare le manifestazioni, e si prevedero contributi a

quei Paesi, che dalla novità restassero danneggiati.

E qui si coglie l'occasione per chiedere, se non sarebbe opportuno ammettere fin da ora esplicitamente una revisione anche sostanziale del Trattato sulla base delle esperienze vissute dopo cinque anni di prova.

Limitando l'esame alla sola abolizione dei dazi doganali, risulterà utile un quadro comparativo di essi per le voci più importanti, concordate dai Paesi membri nei vari rounds del G.A.T.T. o in ogni modo applicabili perchè da esso ammesse.

Voci doganali	Italia (1) 2'	Francia (1)	Benelux (1)	Voci	Germania
Ghisa	10 %	5 %	1 %	ghisa	13 %
Masselli, blocchi, lingotti . .	15 %	7 % (9)	1 %	acciaio greggio semilavorati	15 %
Semiprodotti laminati	15 %	8 %	1-2 %	semilavorati	15 %
Barre e profilati	22 %	10-11 %	3 %	finito	15-18 %
Lamiere	23 %	18 % (22)	3-6 %		
Fili	22 %	19 %	1-4 %		
Barre trafilate e calibrate . .	22 %	18 %	3 %		
Rotaie e traverse	20 %	18 %	4-3 %		
Ferroleghe	10-12 %	12 %	esente	ferroleghe	5-12 %
Pirite di ferro	esente	esente	esente	piriti	esente
Carbone	esente 5% agglomerato	esente	esente	carbone	
Coke	15 %	esente	esente	Coke	
Manganese	20 %	15 %	esente	Mn	

(1) Tariffe concordate ad Annecy.

(2) I dazi d'uso italiani sono stati ridotti secondo la formula $d = \frac{D + 11}{2}$. (d = dazio doganale da applicare, D = dazio doganale della Tariffa d'uso).

Con recente provvedimento furono ulteriormente ridotti del 10 per cento e la formula diventa: $d = \frac{D + 11}{2} \times \frac{9}{10}$; (vi è da aggiungere il 0,5 per cento di diritti amministrativi).

I Paesi del Benelux avevano avuto affidamento che le nostre tariffe sui prodotti siderurgici sarebbero stati riveduti e ridotti all'inizio del 1952.

Risulta dai dati riportati che non vi è eccessivo divario di protezione doganale fra l'Italia (specialmente se si considera il valore *d*), Francia e Germania. È però da rilevare, tra dazi doganali francesi da una parte e italiani e tedeschi dall'altra, il notevole scarto dei primi gradini della produzione (ghisa, acciaio grezzo e semi lavorati), il quale sta ad indicare la debolezza della produzione di base nostra e tedesca (questa per motivi transuenti). Fa spicco la tangente nostra del 15 per cento (tariffa d'uso circa 12 per cento) sulla importazione in Italia del coke, unica fra tutti i Paesi.

Fortissima invece la differenza tariffaria fra i tre Paesi e il Benelux, che si può considerare non protetto.

Evidentemente, poichè le disposizioni transitorie non possono che rimandare le conseguenze a più lontana scadenza, l'abolizione dei dazi doganali entro il mercato comune può presentare pericoli per le economie produttive dei singoli Paesi membri, che vennero minuziosamente esaminati nelle trattative.

Questi pericoli minacciano naturalmente i singoli Paesi produttori, a seconda del ramo della produzione del carbone e dell'acciaio, che si trovi in condizioni di svantaggio di costi in confronto con gli analoghi degli altri Stati.

Nessun danno invece per i Paesi totalmente importatori, quando si ricordi che in condizioni normali è permessa l'importazione di tutte le voci anche fuori della Comunità, e che il *pool* tende con ogni accorgimento a portare i prezzi ad un livello minimo naturale, con la libera circolazione delle merci e con l'uso dei prezzi di parità.

La Francia e il Belgio temono di dover chiudere parte delle loro miniere di carbone, che non possono concorrere con quelle della Ruhr (nelle quali un minatore può abbattere duemila chilogrammi di carbone al giorno, contro un loro media di 1200) con la sollecitazione di espansione della sua produzione, che già oggi raggiunge il 51 per cento di quella dei Paesi del *pool* (che è di 217.200.000 tonnellate); la Francia inoltre lamenta la perdita della posizione di relativo privilegio per i minerali di ferro lorenese; la Germania a sua volta riconosce che il Patto segna la fine della disponibilità regolata autonomamente delle sue due materie

prime fondamentali, il carbone e l'acciaio e con ciò la fine della possibilità di favorire le grandi industrie che su di essa si fondano (onorevole Noeltig); la perdita del vantaggio di poter preporre gli interessi nazionali nella distribuzione del carbone (onorevole Kalbizer); la impossibilità di poter disporre ulteriormente del suo carbone, come di merce pregiata negli scambi internazionali (onorevole Henssler); lamenta il suo stato di inferiorità nell'attrezzatura siderurgica, antiquata almeno di 28 anni, di fronte all'ammodernamento belga, olandese, francese (due laminatoi nuovi a larga banda) e italiana. (Relazione della Commissione).

Si deve riconoscere in proposito il merito della nostra delegazione di aver ottenuto che siano stati riconosciuti come già in atto i moderni stabilimenti a ciclo completo della Finisider, che sono invece in via di costruzione.

Per noi il problema del carbone è limitato alla produzione Sulcis, che per qualità e quantità non ha un peso notevole nell'industria siderurgica e che deve trovare la sua soluzione essenzialmente locale; il problema del minerale di ferro e dei rottami, che non trovò la soluzione migliore, non presenta diretto rapporto con l'abolizione delle tariffe doganali entro il *pool*.

Sussiste invece un pericolo per la nostra industria siderurgica, che resta scoperta della protezione doganale goduta.

Tutte queste difficoltà sono state tenute presenti alle trattative e si cercò di ovviare al meglio con le norme contenute nella parte terza della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie valevoli per cinque anni.

A parte i provvedimenti interni dell'articolo 23 (concorso per il reimpiego e la rieducazione per la mano d'opera, finanziamento di nuove attività, sovvenzioni) fu riconosciuto al Belgio (articolo 26) un contingente massimo annuale di riduzione della produzione del carbone, una cassa di compensazione e in caso di grave squilibrio la possibilità di isolare il mercato belga dal mercato comune (massima durata di sette anni); alla Francia (articolo 28) gli stessi vantaggi, eccetto la chiusura del mercato. L'Italia (articolo 27) per due anni, cioè fino al completamento delle opere di attrezzatura in corso, ha assicurati aiuti finanziari per le miniere del Sulcis; per le cokerie il mantenimento dei dazi doganali convenzionati su

coke provenienti da altri Stati Membri con riduzione scalare fino alla abolizione dopo il quinquennio.

Si ritiene opportuno insistere, affinché gli aiuti previsti per il carbone Sulcis siano continuati per tutto il quinquennio.

Per quanto si riferisce alla produzione dell'acciaio l'articolo 29 dà all'Alta autorità la possibilità generica di sostituire, durante il periodo transitorio e per gravi motivi, la protezione doganale con la limitazione diretta o indiretta dell'aumento delle consegne di una delle Regioni ad un'altra del mercato comune e con contingenti di produzione; l'articolo 31 prevede uno speciale trattamento per il Lussemburgo già gravemente provato dall'unione doganale col Belgio e l'Olanda; e finalmente l'articolo 30 dispone che la siderurgia italiana possa mantenere per cinque anni la protezione doganale, datale dalla convenzione di Annecy, per i prodotti siderurgici provenienti anche dal mercato comune, con la scala decrescente fissata per il Coke; inoltre che per gli stessi prodotti sia usato il prezzo partenza.

È opportuno cogliere l'occasione per affermare che il richiamo alla « Convenzione di Annecy » è improprio; si tratta piuttosto del « protocollo di Annecy » firmato dall'Italia il 30 aprile 1950 con il quale il nostro Paese divenne « parte contraente » del G.A.T.T., accettandone le clausole. Le liste convenzionate ne sono una parte.

Risulta perciò che quando si tratti di voci, i cui dazi non furono convenzionati a Annecy, si possono applicare i dazi della tariffa generale doganale, entrata in vigore in forza del decreto presidenziale 11 luglio 1950, n. 442. Eventuali riduzioni autonome non intaccano tale possibilità.

Il fatto poi, che queste tariffe risultino oggi applicate secondo la formula $d = \frac{D + 11}{2} \times \frac{9}{10}$, non pone la necessità di un ritorno al valore D , prima dell'accettazione del piano Schuman. Stando così le cose, la riduzione scalare prevista nel quinquennio comincia in effetti solamente col terzo anno dell'entrata in vigore del Patto, con eccezione della ghisa, che a causa dell'addendo fisso 11 superiore a D ,

presenta un lievissimo aumento del dazio doganale applicato, in confronto con la tariffa d'uso.

È da ricordare ancora il contenuto dell'allegato 3 secondo il quale per gli acciai speciali, detti da costruzione e fini al carbonio, si fissa l'abolizione dei dazi in sette anni dopo il primo anno del periodo transitorio, mentre per altri acciai speciali il termine è portato a tre anni.

Alla domanda, se con le disposizioni del mercato unico sono compatibili i sistemi del lavoro *à façon* e le importazioni temporanee, si può rispondere affermativamente.

È opportuno infine ricordare che l'applicazione del piano porterà ad una riduzione delle entrate doganali dello Stato.

CONCLUSIONE

Dopo quanto abbiamo esposto non sembra dubitabile, alla maggioranza della Commissione finanze e tesoro, la convenienza di aderire al Trattato.

Anche chi non volesse aderire al punto di vista sopraesposto, per cui gli aspetti positivi del Trattato superano quelli negativi, dovrebbe ammettere che, sotto qualunque aspetto si riguardi il problema, non vi è situazione in cui, dal lato economico-finanziario, l'Italia non ricavi maggior vantaggio da una sua presenza nel *pool*, piuttosto che da una sua assenza.

Non è che con ciò si ritenga il Trattato uno strumento perfetto. Ne abbiamo rilevati i punti deboli. Per la eliminazione di essi la Commissione fa invito al Governo di continuare a battersi.

Onde siano precisati i principali termini degli ulteriori interventi formula le seguenti *raccomandazioni*:

1. In considerazione della gravità delle ripercussioni sul mercato nazionale di consumo di una possibile sistematica applicazione del prezzo-parità, che ponesse in difficoltà la nostra produzione, si invita il Governo a farsi promotore, nei termini consentiti di tutti quelli accorgimenti idonei ad eliminare il pericolo.

2. Ugual azione si raccomanda di svolgere per ottenere che la possibilità di importazione

di minerale di ferro dall'Algeria sia assicurata con garanzie di durata e di quantità maggiori.

3. Così dicasi per il mercato del rottame.

Trattandosi di materia di utilizzazione comune e costante, alla stregua del minerale di ferro, non esiste ragione perchè non debba entrare tutto nella giurisdizione del *pool*.

Solo così si assicura la libera integrale cir-

colazione, nella comunità, della materia prima e la conseguente gara naturale nei costi di produzione.

4. Si invita infine il Governo ad assicurare alla produzione del carbone Sulcis tutti gli aiuti finanziari necessari, (sia di carattere interno, che in rapporto al Trattato) per mezzo dei quali detta produzione possa raggiungere la sua definitiva sistemazione.

Allegato 1.

STABILIMENTI INDUSTRIALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA ITALIANA.

Classificati in base al numero dei dipendenti (1939).

Numero dei dipendenti per stabilimento	Numero degli stabilimenti	Numero dei dipendenti	Percentuale sul totale	
			Stabilimenti	Dipendenti
11-25	2.200	36.563	44,6	5,6
25-50	1.121	44.310	22,7	6,2
51-100	720	51.346	14,6	7,9
101-250	489	75.413	9,9	11,6
251-500	196	68.134	4,0	10,5
501-1.000	85	57.620	1,7	8,8
1.001-2.000	65	93.552	1,3	14,4
2.000 +	59	228.391	1,2	35,0
Totale	4.935	651.329	100,0	100,0

Fonte di informazione: JACOBINI ATTILIO: *L'industria Meccanica Italiana* - Roma, 1940.

Allegato 2.

PREZZI ALL'INGROSSO PER LE MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA MECCANICA.

(Indice 1938 = 100)

<i>Periodo</i>		
Giugno	1947	5,066
Dicembre	»	6,296
Giugno	1948	5,581
Dicembre	»	5,712
Giugno	1949	5,373
Dicembre	»	5,165
Giugno	1950	4,695
Dicembre	»	6,285
Marzo	1951	6,636
Aprile	»	6,689
Maggio	»	6,696
Giugno	»	6,708
Luglio	»	6,688
Agosto	»	6,685

Fonte di informazione: « *Bollettino mensile di Statistica* ».

Allegato 3.

PRODOTTO NAZIONALE NETTO NEI VARI SETTORI DELL'INDUSTRIA PRIVATA.

(miliardi)

Settori delle attività	1938	1948	1949	1950
<i>Agricoltura, foreste e pesca</i>	38,21	2,180	1,950	2,000
<i>Miniere e cave</i>	0,79	32	37	39
<i>Industria manifatturiera</i>	33,68	1,707	1,846	2,015
Alimentazione	7,50	369	433	477
Pellami e cuoi	0,42	14	14	12
Tessili	5,36	277	303	314
Vestiario	1,42	73	80	83
Legname	1,12	35	37	38
Carta	0,67	29	29	34
Stampa	0,75	47	57	78
Metallurgico	2,29	129	114	132
Meccanico	8,83	436	462	488
Minerale non metallico	1,03	54	58	72
Chimico	3,29	182	194	213
Gomma	0,52	31	32	38
Varie	0,48	31	33	36
<i>Industria edile</i>	2,73	153	150	220
Energia elettrica, gas, acqua	3,44	147	142	165
Totale delle attività industriali	40,64	2,039	2,175	2,439
Trasporti e comunicazioni	7,13	300	359	375
Commercio	14,04	630	650	690
Crediti ed assicurazioni	3,73	147	193	238
Servizi	7,09	267	284	296
Costruzioni	8,30	23	33	44
Errori ed emissioni	119,14	5,586	5,644	6,082
Errori ed emissioni	3,29	119	160	199
Totale	115,85	5,467	5,484	5,883

N. B. — Il prodotto netto è ottenuto calcolando il valore della produzione e detraendo da detto valore quello delle materie prime e dei materiali ausiliari impiegati nel processo produttivo e sottraendo inoltre le spese per il sopraprezzo, manutenzione e riparazione dei beni strumentali impiegati.

Fonte di informazione: « Ufficio Centrale di Statistica - Compendio Statistico Italiano » 1951.

ALLEGATO B.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

La Commissione permanente per l'industria, commercio interno ed estero e turismo del Senato, richiesta del proprio parere sulla adesione dell'Italia alle convenzioni internazionali denominate « piano Schuman », ritiene di doverne proporre l'approvazione, nella considerazione prevalente che esse si inseriscono nel piano della auspicata Federazione europea e ne iniziano la realizzazione, pur nella materia loro propria. Inoltre la Commissione, tenuti presenti i vantaggi, che il Piano produce; ritenuto tuttavia che le condizioni in esso fatte alla produzione italiana non sono tutte favorevoli, esprime il voto che il Governo adotti i provvedimenti interni atti a superare le difficoltà che dalla esecuzione del Piano stesso possano derivare alla industria italiana, come indicato anche nelle conclusioni del senatore Falck, appresso riportate; fa presente altresì l'opportunità che le rappresentanze italiane promuovano, nei modi e nei tempi possibili, miglioramenti alle disposizioni riflettenti la produzione nazionale.

* * *

« Invitare il Governo a predisporre tempestivamente i provvedimenti indispensabili per agevolare l'inserzione della economia italiana nel *pool*. In particolare:

1) ad agevolare la rapida ed economica conclusione dei programmi di ammodernamento delle industrie mineraria, carbonifera e siderurgica;

2) ad avviarsi risolutamente verso l'annullamento delle disparità artificiali a nostro svantaggio:

adeguando il prezzo del metano impiegato nella siderurgia al prezzo interno dei carboni tedeschi;

rivedendo le tariffe ferroviarie per le materie vendute alle industrie istituite in *pool* o fra di esse circolanti (minerale, ceneri di pi-

rite, rottami, ghisa, acciaio, ferroleghie, semiprodotti, combustibili, ecc.) secondo lo spirito dell'articolo 70 del Trattato e del paragrafo 10 della Convenzione, ma con un ritmo anticipato per quanto riguarda l'interno del nostro Paese. Anche i problemi dell'organizzazione portuale meriteranno, a questo proposito, grande attenzione;

rivedendo gli oneri fiscali delle industrie istituite in *pool* in modo di non aggravarle rispetto alle imprese degli altri Stati membri. I meccanismi fiscali (per esempio l'I.G.E.) dovrebbero anche non aggravare i prodotti ottenuti o trasformati in Italia in modo complessivamente più rilevante di quello sopportato dal prodotto straniero introdotto nel nostro Paese;

esonorando dai dazi doganali le terre refrattarie, i mattoni refrattari, gli elettrodi di grafite e di carbone, l'olio combustibile importato per diretto impiego. Analoghe agevolazioni dovrebbero poi scegliersi per quei semiprodotti siderurgici che dovrebbero venire importati ad integrazione della produzione nazionale. È pure naturale conseguenza dell'istituzione del *pool* che ogni onere derivante dalla protezione di settori industriali italiani (maggiore costo dei prodotti) non potrà in alcun modo gravare sull'industria siderurgica quando ne fosse consumatrice;

3) a passare contemporaneamente dagli attuali dazi transitori per i prodotti siderurgici a quelli convenzionati ad Annecy. Ciò per adeguarsi alla procedura prevista dal paragrafo 30 della Convenzione. Per le merci siderurgiche non convenzionate ad Annecy dovranno transitoriamente applicarsi, per conformità, i dazi di Torquay. Per le voci non trattate nè ad Annecy nè a Torquay, occorrerà temporaneamente adeguare la tariffa generale ad un livello conforme a quello di Annecy ».